

IL SINDACO PRESIDENTE

relaziona in merito all'oggetto precisando che:

- a luglio dell'anno 2008 l'Amministrazione Comunale è divenuta proprietaria dello stabile sito in Codognè via Roma n. 142/c, il "Centro Servizi Ambulatoriali", destinato a Centro sociale e/o attrezzatura culturale e sanitaria;
 - il complesso immobiliare consta per una parte di uno spazio funzionale ad accogliere le attività che regolarmente vengono svolte dall'Associazione "Avis Comunale di Codognè" operante anche in territorio comunale;
- ritenuto, pertanto, di poter concedere all'Associazione "Avis Comunale di Codognè" detti locali di proprietà comunale, come meglio descritti in convenzione, da utilizzare come sede dell'Associazione per riunioni, incontri dei soci ed altre attività istituzionali;
- riscontrato che il comodato in uso dei predetti locali risponde ad un interesse di carattere generale della comunità di Codognè;
- si rende quindi necessario pervenire alla approvazione di una convenzione, elaborata di intesa con l'Associazione Avis, come da schema depositato agli atti del Consiglio, attraverso una deliberazione di Consiglio Comunale, prevedendo la durata del contratto fino alla data del 31.12.2018;

Dichiara aperta la discussione.

Entra il Consigliere Dal Bò Rodolfo.

successivamente, pone in votazione la proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Visto lo schema di convenzione agli atti;

Uditi i vari interventi;

Visti gli articoli 6, 7, 57 e 58 dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visti gli articoli 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" e il "quorum funzionale";

A voti favorevoli 13, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato sub. "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto di n. 15 articoli, la convenzione per l'affidamento in comodato d'uso della struttura sita in Codognè via Roma n. 142/c presso il Centro Servizi Ambulatoriali, come descritta nella medesima convenzione, da destinarsi a sede dell'Associazione "Avis Comunale di Codognè".

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

A voti favorevoli 13, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Comune di Codognè

**Convenzione tra il Comune di Codognè e l'Associazione "Avis Comunale di Codognè".
Comodato modale dell'immobile di proprietà comunale denominato "Centro Servizi
Ambulatoriali" da destinare ad unità di raccolta sangue ed a sede dell'Associazione Avis.**

L'anno _____ (_____) il giorno _____ del mese di _____ sono presenti presso il Municipio di Codognè:

- il _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune di Codognè, in via Roma n. 2, agente non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile _____, con sede a Codognè, C.F. 82002570263, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma III D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dallo Statuto del Comune medesimo e dal decreto del Sindaco con protocollo numero ___ in data _____ con il quale è stato nominato responsabile dell'unità organizzativa suddetta;
- il _____, nato a _____ in data _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____, - Codice Fiscale _____ che agisce, in nome e per conto dell'Associazione Avis Comunale di Codognè – Codice Fiscale _____ (d'ora in poi Avis), grazie ai poteri a Lui conferiti come da Verbale del Consiglio Direttivo in data _____ (all. ____),

Premesso che :

- L'Avis., costituita con Atto privato in data _____, ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo e senza scopo di lucro;
- L'Avis ha fatto partecipe il Comune sulla necessità di trovare nuovi locali, sia da adibire a sede dell'Associazione sia da adeguare alla struttura della propria unità di raccolta sangue ai sensi della normativa prevista dalla L.R. 16.08.2002 n. 22;
- Il Comune promuove e favorisce, avendone l'obbligo per Statuto, le attività sociali e culturali nel territorio;
- Il Comune è proprietario del compendio immobiliare denominato "Centro Servizi Ambulatoriali", sito in Codognè, via Roma n. 142/c, la cui destinazione è quella di Centro sociale e/o attrezzatura culturale e sanitaria, che è attualmente ultimato ed agibile;

tutto ciò premesso,

le Parti, avendo raggiunto un accordo finalizzato all'utilizzo di tale porzione di fabbricato ed alla promozione in loco di attività sociali, hanno ritenuto di definire convenzionalmente quanto segue:

1) Premesse

Le premesse sopra riportate, fanno parte integrante della presente convenzione.

2) Finalità dell'accordo e natura dell'Avis

Le parti stipulano la seguente convenzione avendo il comune obiettivo di promuovere e sviluppare l'attività sociale e culturale dell'Avis nel territorio comunale.

Costituiscono, inoltre, obiettivo della presente convenzione, a cui le parti attribuiscono convenzionalmente efficacia di orientamento teleologico in sede interpretativa della convenzione, i seguenti ulteriori obiettivi:

- la valorizzazione del patrimonio comunale e in particolare il fabbricato di seguito descritto da destinare sia ad unità di raccolta sangue dell'Avis che a sede sociale della stessa.
- il contribuire a valorizzare e sostenere le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo secondo lo Statuto Comunale, promuovendone l'autonomia operativa, patrimoniale e organizzativa.

Per questo motivo l'Avis riconosce che con la presente convenzione le vengono attribuiti benefici che sono motivati dalla propria particolare forma associativa e dal fatto di essere organizzata come associazione senza scopo di lucro, avente esclusivamente finalità di natura sociale e culturale di particolare rilevanza per la collettività.

In ragione di questo, tutti i benefici previsti nel presente atto potranno essere revocati qualora vengano meno tali motivazioni tramite modifica della forma associativa, o assunzione di ulteriori scopi che non siano di natura sociale.

3) Oggetto dell'accordo.

Il Comune cede in comodato modale all'Avis una porzione del fabbricato denominato "Centro servizi ambulatoriali", con tutte le relative superfici scoperte di pertinenza ed impianti di dotazione e così descritta: mq. 134 posti al piano terreno dell'edificio comunale identificato catastalmente al fg. B7 mapp. 902 parte Sub 3, costituiti da ingresso, sala attesa, uffici, bagno e antibagno e sala polivalente, meglio identificati nella planimetria allegata al presente accordo (All. ____).

Tali locali saranno destinati sia ad unità di raccolta sangue dell'Avis che a sede sociale della stessa.

La cessione ha luogo senza alcun corrispettivo monetario per l'intera durata del presente accordo.

L'Avis assume tuttavia nei confronti del Comune le obbligazioni meglio descritte nei successivi articoli, ottemperando alle obbligazioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo a quelle in materia di autorizzazione all'esercizio.

4) Obblighi per la realizzazione di opere e lavori a carico dell'Avis

La struttura e gli impianti vengono consegnati in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti visibili che possano diminuire l'idoneità alla loro destinazione d'uso; nello stesso stato dovranno essere restituiti al termine del contratto, salvo il normale deperimento d'uso.

All'atto della consegna verrà redatto lo stato di consistenza della struttura e degli impianti in contraddittorio tra il Comune e l'Associazione, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Avis dovrà ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale per qualsiasi modifica e/o opera si dovesse rendere necessaria.

5) Obblighi per la gestione dei luoghi a carico dell'Avis

L'Avis potrà disporre dei locali in oggetto, destinandoli alle proprie attività istituzionali e alle attività previste nello statuto associativo, salvo quanto previsto all'art. 2, ultimo comma della presente convenzione.

Essa potrà disporre e godere dei locali in convenzione nel rispetto delle norme di legge, dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali.

In particolare, l'Avis si assume l'obbligo di:

- a) accendere e spegnere il riscaldamento nei locali nelle occasioni di utilizzo della sede;
- b) assumersi la spesa della pulizia settimanale dei locali, oltre al regolare sfalcio dell'erba e alla pulizia esterna dell'area di pertinenza, anche in caso di uso del complesso ad opera di terzi, autonomamente o eventualmente tramite rimborso al Comune, per un importo pari a 2 ore settimanali da parte di una persona incaricata dal Comune;
- c) assicurare la sicurezza pubblica e l'incolumità di soggetti terzi;
- d) assicurare la manutenzione ordinaria dell'immobile, la buona tenuta ed il necessario decoro dello stesso;
- e) assicurare che l'immobile rimanga nel tempo rispettoso delle norme di sicurezza vigenti;
- f) accettare le ordinarie norme condominiali e di diritto civile per regolare adeguatamente i rapporti con soggetti istituzionali, associazioni, aziende o cittadini che, con l'autorizzazione del Comune, svolgano servizi o attività di diritto pubblico o privato nei locali attigui o nelle aree contermini;
- g) svolgere all'interno dei locali esclusivamente le attività previste in convenzione e nello Statuto Associativo, oltre alle ulteriori attività espressamente autorizzate dal Comune nel rispetto delle disposizioni in materia di ordine pubblico e delle ordinanze comunali in materia di sicurezza o tutela dei terzi;
- h) presentare annualmente il calendario delle date e degli orari di utilizzo dell'immobile per i prelievi di sangue domenicale;
- i) procedere allo sgombero dei locali e alla loro riduzione in pristino secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale alla scadenza del contratto.

6) Contestazione di inadempimento. Violazione delle obbligazioni assunte o di norme di legge

Il Comune, in qualità di proprietario, manterrà le funzioni di controllo e supremazia e pertanto potrà:

- a) controllare il corretto utilizzo dei locali secondo le finalità indicate in convenzione nonché l'adeguata manutenzione da parte dei fruitori;
- b) verificare le norme igienico sanitarie e di sicurezza assieme agli Enti competenti;

- c) emettere le Ordinanze a tutela delle norme sub b) la cui violazione determina la risoluzione immediata della convenzione;
- d) svolgere funzioni di arbitrato nei rapporti tra le Associazioni che utilizzano i locali e di risoluzione delle controversie tra diversi soggetti coinvolti;
- e) vietare preventivamente determinate tipologie di manifestazioni per motivi di ordine pubblico o non rispondenti allo spirito della convenzione.

Nel corso del periodo di durata del contratto il Comune potrà contestare all'Avis il mancato rispetto della convenzione o della normativa vigente, conferendo un termine adeguato per il ripristino delle condizioni di utilizzo previste o necessarie per legge o in base alla regolamentazione generale e astratta dell'Ente. La fase di contestazione verrà avviata con raccomandata a.r.

In caso di mancato adempimento conseguente a diffida formale ad adempiere, il Comune potrà dichiarare sospesa la convenzione e, nei casi più gravi, risolto il contratto con invito a liberare i locali entro termini da comunicare espressamente.

L'interruzione del rapporto per responsabilità diretta della controparte non comporterà alcun obbligo per il Comune di corrispondere indennizzi o rimborsi per spese effettuate o per ammortamento degli investimenti.

L'Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità per la sottrazione o l'utilizzo di materiali o strumenti lasciati incustoditi, la cui custodia sia prevista in idonei armadi.

7) Revoca parziale o totale del contratto per mancato parziale utilizzo o inefficiente manutenzione.

In caso di mancato utilizzo di una parte dei locali o di inadeguata manutenzione degli stessi, l'Avis è obbligata a mettere questi ultimi a disposizione del Comune per eventuali ulteriori utilizzi o destinazioni .

Questo potrà avvenire a condizione che tali ulteriori utilizzazioni o destinazioni non siano in contrasto con gli interessi dell'Avis o con lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al primo paragrafo del presente articolo il Comune potrà avviare un procedimento di contestazione di inadempimento secondo quanto previsto all'art 10.

8) Accesso di terzi

Sulla scorta dei principi su cui si fonda la presente convenzione, l'accesso ai locali dovrà essere garantito senza discriminazioni di sorta.

L'Associazione firmataria potrà accogliere Gruppi o Associazioni terze per singole manifestazioni nel rispetto della legge.

L'Associazione firmataria potrà altresì stipulare accordi di sub-concessione, previo autorizzazione del Comune, per attività culturali, didattiche, espositive e/o socio-sanitarie.

In ogni caso l' Associazione firmataria rimarrà responsabile verso il Comune dei comportamenti di terzi che accedano ai locali in comodato.

L'accesso di Gruppi e/o Associazioni o privati con finalità di tipo politico o religioso potrà avvenire solo dopo la presentazione al Comune di un regolamento che preveda modalità di accesso conformi alla normativa vigente e rispondenti al principio di non discriminazione.

Tale regolamento dovrà essere aggiornato su richiesta del Comune per non violare le norme previste nella presente convenzione.

In tal caso, potrà essere fissato l'importo orario di utilizzo della struttura da parte di tali soggetti terzi.

Sin da ora si dà atto che i locali potranno essere utilizzati per il servizio di prelievi settimanale in accordo con l'Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, a titolo gratuito.

9) Accesso al Comune

Il Comune potrà accedere temporaneamente ai locali per lo svolgimento di servizi pubblici o per manifestazioni straordinarie. La richiesta dovrà essere inviata con congruo anticipo, con le modalità ed i tempi rispondenti alle prioritarie necessità funzionali e associative dell'Avis.

Il Comune di Codognè e l'Ass. Avis avranno copia delle chiavi dei locali che quest'ultima si impegna a tenere aggiornate in caso di sostituzione delle serrature.

E' pure riservato al Comune il diritto di ispezione e verifica periodica sullo stato del complesso.

10) Durata della convenzione

La convenzione avrà durata sino al 31.12.2018, con possibilità di rinnovo a richiesta dell'Associazione.

Resta inteso, comunque, che nel caso di cessazione della operatività dell'Avis nel territorio del Comune di Codognè e/o di cessazione della Sezione comunale di Codognè dell'Avis la presente convenzione decadrà automaticamente e non sarà possibile il subentro nel presente rapporto contrattuale di persone giuridiche differenti.

11) Controversie

In caso di controversie è competente il Tribunale di Treviso – sezione distaccata di Conegliano.

12) Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del codice civile, in particolare in materia di diritti, obblighi e responsabilità derivanti dal rapporto di comodato.

13) Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e le spese relative sono a carico di chi ne chiede la registrazione.

14) Dichiarazione

Con la sottoscrizione in calce, l'Associazione riconosce e dà espressamente atto che la presente convenzione non costituisce titolo per l'acquisizione a proprio favore, né contestuale né futura, di alcun diritto reale sulle aree e relative opere sovraerette, oggetto del contratto.

15) Informativa

Si informa l'Ass. Avis che, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Associazione Avis Comunale di Codognè

Comune di Codognè

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Avis, previa lettura, dichiara di approvare espressamente per iscritto il contenuto degli artt. 6 e 11.

Associazione Avis Comunale di Codognè

Comune di Codognè
